

Condizioni generali di acquisto di

Rheinspan GmbH & Co. KG

(Stato: agosto 2020)

§ 1 Ambito di applicazione, forma

- (1) Le presenti Condizioni generali di acquisto (CGA) si applicano a tutti i rapporti commerciali con i nostri partner commerciali e fornitori ("Venditore"). Le CGA si applicano solo se il Venditore è un imprenditore (art. 14 BGB, Codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato.
- (2) Le CGA si applicano in particolare a contratti relativi alla vendita e/o alla consegna di beni mobili ("Merce"), indipendentemente dal fatto che il Venditore produca lui stesso la Merce o la acquisti da subfornitori (artt. 433, 650 BGB). Nella misura in cui non diversamente concordato, le CGA si applicano nella versione in vigore al momento dell'ordine dell'acquirente o, in ogni caso, nell'ultima versione a egli comunicata in forma testuale, in qualità di accordo quadro anche per contratti analoghi futuri, senza che sia necessario da parte nostra richiamare l'attenzione su di esse in ogni caso singolo.
- (3) Si applicano esclusivamente queste CGA. Condizioni generali di contratto diverse, contrarie o supplementari del Venditore diventano componente dell'accordo solo e nella misura in cui abbiamo accettato la loro validità espressamente e per iscritto. Questo requisito di consenso vale in ogni caso, ad esempio anche se, a conoscenza delle condizioni generali di contratto del Venditore, accettiamo le sue consegne senza riserve.
- (4) Eventuali accordi individuali raggiunti con il Venditore (inclusi accordi accessori, integrazioni e modifiche) nel caso singolo, hanno in ogni caso la precedenza su queste CGA. Per il contenuto di tali accordi fa fede, salvo prova contraria, un contratto scritto o la nostra conferma scritta.
- (5) Dichiarazioni e indicazioni legalmente rilevanti del Venditore in riferimento al contratto (ad es. fissazione di un termine, ingiunzioni, recessi) devono essere rese per iscritto, ovvero in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Le formalità legali e altra documentazione, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità del dichiarante, restano impregiudicate.
- (6) Le indicazioni sulla validità delle disposizioni di legge costituiscono solo un chiarimento. Dunque, anche in assenza di tale chiarimento, si applicano le disposizioni di legge, nella misura in cui esse non vengano direttamente modificate o espressamente escluse all'interno di queste CGA.

§ 2 Conclusione del contratto

- (1) Il nostro ordine vale come vincolante non prima che ci sia stata presentazione o conferma scritta. Prima dell'accettazione, il Venditore deve richiamare la nostra attenzione su errori evidenti (ad es. errori di scrittura e di calcolo) e su incompletezze, anche per quanto riguarda documenti relativi all'ordine, per finalità correttive o di completamento; altrimenti il contratto non si riterrà concluso.

- (2) Il Venditore è tenuto a confermare il nostro ordine per iscritto entro 2 settimane o in particolare a portarlo a termine incondizionatamente tramite l'invio della Merce (accettazione).
- (3) Un'accettazione tardiva vale come nuova offerta e necessita della nostra accettazione.

§ 3 Tempi di consegna e ritardo nella consegna

- (1) Il termine di consegna da noi indicato nell'ordine è vincolante. È ammissibile una consegna precedente al termine di consegna indicato solo a seguito di nostro previo ed esplicito consenso scritto. Il Venditore è obbligato a metterci al corrente immediatamente e per iscritto nel caso in cui – per qualsiasi motivo – sia verosimile che non riesca a rispettare i tempi di consegna concordati.
- (2) Qualora il Venditore non fornisca la sua prestazione, non lo faccia entro i tempi di consegna stabiliti o accusi un ritardo, i nostri diritti vengono stabiliti sulla base delle disposizioni di legge, in particolare per quanto concerne recesso e risarcimento danni. Per l'osservanza dei tempi di consegna, vale il giorno dell'arrivo della Merce al luogo di destinazione. Le regolamentazioni al paragrafo 3 restano impregiudicate.
- (3) Se il Venditore è in ritardo possiamo chiedere, oltre a ulteriori diritti legali, un risarcimento forfetario del danno da ritardo pari all'1% del prezzo netto per settimana di calendario completa, in totale però non più del 5% del prezzo netto della Merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo di provare il verificarsi di un danno maggiore. Il Venditore si riserva il diritto di provare che non è sorto alcun danno, o che ne è sorto uno considerevolmente inferiore.

§ 4 Prestazione, consegna, passaggio del rischio, ritardo di accettazione della consegna

- (1) Il Venditore, senza nostro previo consenso scritto, non è autorizzato a far produrre da terzi (ad es. da subappaltatori) la prestazione da egli dovuta. Eventuali consegne parziali necessitano di previa ed espressa autorizzazione da parte nostra. Il nome della persona che ha concesso tale autorizzazione deve essere indicato sul documento di consegna. Il Venditore si assume il rischio di approvvigionamento per le sue prestazioni, nella misura in cui non sia stato concordato diversamente per il caso singolo (ad es. limitazione alle scorte).
- (2) La consegna in Germania avviene "franco consegna" presso il luogo indicato nell'ordine. Se il luogo di destinazione non è indicato e non è stato concordato diversamente, la consegna deve avvenire presso la nostra sede sociale a Gernersheim. Il luogo di destinazione designato è anche il luogo d'adempimento per la consegna e un eventuale adempimento successivo (debito portabile).
- (3) Alla consegna deve essere acclusa una bolla di consegna con indicazione di data (rilascio e spedizione), contenuto della consegna (numero di articolo e quantità) e nostro identificativo d'ordine (data e numero). Qualora questa bolla di consegna mancasse o risultasse incompleta, non siamo responsabili per rallentamenti nel disbrigo e nel pagamento risultanti da tale circostanza. Separatamente dalla bolla di consegna, deve esserci inviato un corrispondente avviso di spedizione con lo stesso contenuto.
- (4) Il rischio di perimento e deterioramento accidentale della cosa si trasferisce a noi con il passaggio che avviene presso il luogo di adempimento (DAP conformemente a Incoterms

2010). Qualora sia concordata un'approvazione, è essa a fare fede per il passaggio del rischio. Inoltre, per l'approvazione si applicano conformemente le disposizioni di legge del diritto del contratto d'opera. Il passaggio o approvazione non sono pregiudicati se ci troviamo in ritardo di accettazione della consegna.

- (5) Per il sopraggiungimento di nostro ritardo di accettazione della consegna, valgono le disposizioni di legge. Il Venditore deve offrirci espressamente la propria prestazione anche se è concordato un determinato o determinabile giorno di calendario per un'azione o una cooperazione da parte nostra (ad es. fornitura di materiale). Qualora fossimo in ritardo di accettazione della consegna, il Venditore può richiedere il risarcimento delle sue spese supplementari conformemente alle disposizioni di legge (art. 304 BGB). Se il contratto riguarda un bene non rappresentabile che deve essere prodotto dal Venditore (produzione singola), al Venditore spettano diritti più ampi solo se noi siamo obbligati alla cooperazione e responsabili della mancata cooperazione.

§ 5 Parti di ricambio per necessità relative a serie in disuso

Il fornitore si impegna, anche dopo la cessazione della consegna di una serie, a fornire parti di ricambio per una durata di 5 anni a prezzi ragionevoli. Con il nostro consenso, le singole parti possono essere fornite anche dalla produzione corrente. Il consenso viene concesso solo se per noi non emergono spese supplementari e se non si verifica un peggioramento della qualità. Acconsentiamo a una cessazione anticipata della disponibilità di consegna prima dello scadere dei 5 anni qualora un approvvigionamento finale sia economicamente sostenibile e il fabbisogno risulti prevedibile.

§ 6 Prezzi e condizioni di pagamento

- (1) Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. Tutti i prezzi sono da intendersi comprensivi di IVA legale, se questa non è indicata separatamente.
- (2) Nella misura in cui per il caso singolo non sia stato concordato diversamente, i prezzi sono da intendersi con consegna presso il luogo di destinazione designato (DAP conformemente a Incoterms 2010), imballaggio incluso.
- (3) Per ciascuna fornitura o prestazione, separatamente dalla spedizione, deve essere inoltrata una fattura all'indirizzo corrispondente. Le fatture devono soddisfare le esigenze dell'art. 14 paragrafo 4 UStG (Legge tedesca relativa all'imposta sulla cifra d'affari), concordare nel testo con i nostri riferimenti d'ordine e contenere il nostro numero d'ordine. Nel testo della fattura devono essere citati il riferimento esatto del dipartimento che fornisce l'ordine e la data dell'ordine. Il fornitore è responsabile per tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questi obblighi, nella misura in cui egli non prova di non esserne responsabile.
- (4) Il prezzo concordato è dovuto entro 30 giorni di calendario a partire da consegna e prestazione completa (inclusa un'eventuale approvazione concordata) nonché ricezione di regolare fattura. Le fatture che non soddisfano le direttive dell'art. 14 paragrafo 4 UStG o che sono errate, non danno luogo alla scadenza. Se effettuiamo il pagamento entro 14 giorni di calendario, il Venditore ci concede un 3% di sconto sull'importo netto della fattura. In caso di bonifico bancario, il pagamento si ritiene puntuale se il nostro ordine di bonifico perviene alla nostra banca prima della scadenza del termine di pagamento; non siamo responsabili per eventuali ritardi causati dalle banche che prendono parte all'operazione di pagamento.

- (5) In caso di consegna o prestazione difettosa, siamo autorizzati a trattenere il pagamento fino al regolare adempimento, e senza perdita di ribassi, sconti e analoghe agevolazioni relative al pagamento. Ulteriori diritti restano impregiudicati. In caso di accettazione anticipata di consegne, il termine di pagamento comincia a decorrere solo a partire dal termine di consegna conforme all'ordine o a partire dalla ricezione della fattura – a seconda di qual è la data più tardiva.
- (6) Non dobbiamo alcun interesse maturato. Per eventuale ritardo nel pagamento, si applicano le disposizioni di legge.
- (7) Nella misura prevista dalla legge, ci spettano diritti di compensazione e di ritenzione, così come la contestazione del contratto non adempiuto. In particolare siamo autorizzati a trattenere pagamenti dovuti finché ci spettano nei confronti del Venditore diritti da forniture incomplete o difettose.
- (8) Il Venditore ha un diritto di compensazione o di ritenzione solo in ragione di contropretese passate in giudicato o incontestate.

§ 7 Diritti di terzi

- (1) La fornitura e il suo utilizzo non devono ledere i diritti di protezione di terzi. Comunicheremo al fornitore eventuali asserzioni di diritti di terzi. Da parte nostra non riconosceremo tali rivendicazioni. Pertanto autorizziamo il fornitore a prendere in carico giudizialmente ed extragiudizialmente la disputa con parti terze.
- (2) In caso di una lesione dei diritti di protezione di terzi, il fornitore reagirà a proprie spese alle rivendicazioni di terzi sollevate nei nostri confronti per lesione dei diritti di protezione a causa delle consegne e delle prestazioni del fornitore. Il fornitore ci esonera da tutte le rivendicazioni derivanti dall'uso di tali diritti di protezione.
- (3) Se l'utilizzo della fornitura da parte nostra è pregiudicato dalla presenza di diritti di protezione di terzi, il fornitore deve o acquisire a proprie spese l'autorizzazione corrispondente oppure modificare o sostituire le parti interessate della fornitura, in modo che all'utilizzo della stessa non si oppongano diritti di protezione di terzi e che questa, allo stesso tempo, corrisponda agli accordi contrattuali.

§ 8 Riservatezza e riserva di proprietà

- (1) Ci riserviamo diritti di proprietà e d'autore su immagini, progetti, disegni, calcoli, istruzioni di esecuzione, descrizioni di prodotti e altri documenti. Tali documenti devono essere utilizzati esclusivamente per la prestazione contrattuale ed esserci restituiti a seguito del completamento del contratto. I documenti devono essere mantenuti segreti a terzi, e questo anche dopo il termine del contratto. L'obbligo di riservatezza decade solo se e nella misura in cui le informazioni nei documenti affidati siano diventate generalmente note.
- (2) La disposizione soprariportata vale conformemente per sostanze e materiali (ad es. software, prodotti finiti e semifiniti) così come per strumenti, modelli, campioni e altri oggetti che mettiamo a disposizione del Venditore per la produzione. Tali oggetti, fintantoché non vengono lavorati, a spese del Venditore devono essere custoditi separatamente e adeguatamente assicurati contro distruzione e perdita.

- (3) Ci riserviamo la proprietà degli strumenti; il fornitore è obbligato a impiegare gli strumenti esclusivamente per la produzione della Merce da noi ordinata. Il fornitore è obbligato ad assicurare a proprie spese gli strumenti che ci appartengono al valore da nuovo per danni causati da fuoco, acqua e furto.
- (4) Il fornitore è obbligato, per quanto riguarda gli strumenti citati al paragrafo 3, ad eseguire tempestivamente e a proprie spese i lavori necessari di manutenzione e ispezione, così come tutti i lavori di mantenimento e riparazione. Egli deve metterci immediatamente al corrente di eventuali incidenti; nel caso in cui egli li ometta colpevolmente, ci spettano i diritti legali di risarcimento dei danni.
- (5) Il Venditore effettua per noi una lavorazione, miscelazione o unione (ulteriore lavorazione) degli oggetti messi a disposizione. Lo stesso vale per l'ulteriore lavorazione da parte nostra della Merce consegnata, in modo che siamo considerati il fabbricante e acquisiamo la proprietà del prodotto al più tardi con l'ulteriore lavorazione, conformemente alle disposizioni di legge.
- (6) Il trasferimento di proprietà della Merce a noi deve avvenire incondizionatamente e senza tenere in considerazione il pagamento del prezzo. Se però nel caso singolo accettiamo un'offerta da parte del Venditore di trasferimento di proprietà condizionata dal pagamento del prezzo d'acquisto, la riserva di proprietà del Venditore decade al più tardi con il pagamento del prezzo d'acquisto della Merce consegnata. Rimaniamo autorizzati, nel regolare svolgimento degli affari, alla rivendita della Merce anche prima del pagamento del prezzo d'acquisto in caso di cessione anticipata del credito derivante (in via sussidiaria la validità della riserva di proprietà semplice e prolungata per la rivendita). Con ciò sono escluse in ogni caso tutte le altre forme di riserva di proprietà, in particolare la riserva di proprietà ampliata, trasmessa e prolungata all'ulteriore lavorazione.

§ 9 Fornitura difettosa

- (1) Per i nostri diritti per vizi materiali e giuridici della Merce (inclusi fornitura errata e incompleta così come montaggio inappropriato, istruzioni di montaggio, funzionamento o uso difettose) e per altre inadempienze da parte del Venditore, si applicano le disposizioni di legge, nella misura in cui di seguito non venga stabilito diversamente.
- (2) In conformità alle disposizioni di legge, il Venditore è responsabile in particolare del fatto che la Merce al momento del passaggio del rischio a noi presenti la qualità concordata. Le descrizioni dei prodotti le quali – in particolare nominandole o facendovi riferimento nel nostro ordine – sono oggetto del rispettivo contratto o sono state incluse nel contratto allo stesso modo di queste CGA, valgono come accordo sulla qualità. Non fa alcuna differenza se la descrizione dei prodotti provenga da noi, dal Venditore o dal fabbricante.
- (3) In deroga all'art. 442 paragrafo 1 frase 2 BGB, ci spettano senza limitazioni diritti di reclamo per vizi anche qualora il vizio sia rimasto ignoto al momento della conclusione del contratto a seguito di negligenza grave.
- (4) Per l'obbligo commerciale di ispezione e di denuncia dei vizi si applicano le disposizioni di legge (artt. 377, 381 HGB, Codice commerciale tedesco), fatto salvo quanto segue: Il nostro obbligo di ispezione si limita a vizi che emergono durante il nostro controllo ingresso merce a un esame apparente che include quello dei documenti relativi alla consegna (ad es. danni causati dal trasporto, fornitura errata o ridotta) oppure che siano riconoscibili nel corso del

nostro controllo di qualità per campionamento. Nella misura in cui sia stata concordata un'approvazione, non sussiste alcun obbligo di ispezione. D'altra parte, è importante in che misura un'ispezione sia fattibile tenendo in considerazione le condizioni del caso singolo con riguardo al regolare svolgimento degli affari. Il nostro obbligo di denuncia dei vizi per vizi scoperti successivamente resta impregiudicato. Fermo restando il nostro obbligo di ispezione, la nostra denuncia dei vizi (segnalazione di vizi) vale in ogni caso come immediata e puntuale qualora essa venga inviata entro 10 giorni di calendario dalla scoperta o, in caso di vizi evidenti, dalla consegna.

- (5) Dell'adempimento successivo fa parte anche lo smontaggio della Merce difettosa e il nuovo montaggio, nella misura in cui la Merce sia stata montata in un altro bene conformemente alla propria destinazione. I costi sostenuti dal Venditore per finalità di verifica e adempimento successivo (inclusi eventuali costi di smontaggio e montaggio) vengono assunti dal medesimo, anche qualora risulti che non c'erano vizi. La nostra responsabilità per risarcimento danni in caso di richiesta ingiustificata per l'eliminazione di vizi resta impregiudicata; quindi siamo responsabili solo se abbiamo riconosciuto che non c'erano vizi o non abbiamo riconosciuto che non c'erano vizi a causa di negligenza grave.
- (6) Qualora il Venditore non adempia al suo dovere di adempimento successivo – a nostra scelta tramite eliminazione del vizio (riparazione) o consegna di un bene privo di vizi (sostituzione) – entro una scadenza ragionevole stabilita da noi, possiamo rimuovere da soli il vizio e chiedere risarcimento da parte del Venditore per le spese necessarie a tale scopo o un anticipo corrispondente. Se il dovere di adempimento successivo da parte del Venditore fallisce o non è per noi praticabile (ad es. a causa di urgenza particolare, pericolo per la sicurezza di funzionamento o minaccia che si verifichino danni sproporzionati), non è necessario fissare un termine; informeremo immediatamente il Venditore di tali circostanze, se possibile in anticipo.
- (7) Inoltre siamo autorizzati, in caso di vizio materiale o giuridico, alla riduzione del prezzo d'acquisto o al recesso dal contratto, conformemente alle disposizioni di legge. Abbiamo inoltre diritto a un risarcimento danni e a un indennizzo per le spese, conformemente alle disposizioni di legge.

§ 10 Regresso contro il fornitore

- (1) Oltre ai diritti di reclamo per vizi, ci spettano senza limitazioni i nostri diritti di regresso all'interno di una catena di fornitura stabiliti legalmente (regresso contro il fornitore conformemente a artt. 478, 479 BGB). In particolare siamo autorizzati a chiedere dal Venditore esattamente il tipo di adempimento successivo (riparazione o sostituzione) che dobbiamo al nostro cliente nel caso singolo. Il nostro diritto di scelta legale (art. 439 paragrafo 1 BGB) non viene da ciò limitato.
- (2) Prima di riconoscere o adempiere a un diritto di reclamo per vizio fatto valere da un nostro cliente (incluso un indennizzo per le spese conformemente a artt. 478 paragrafo 2, 439 paragrafo 2 BGB), informeremo il Venditore e, a seguito di breve esposizione dei fatti, chiederemo presa di posizione scritta. Qualora la presa di posizione non venga fornita entro la scadenza adeguata e non venga prodotta una soluzione concordata, il diritto di reclamo per vizio da noi effettivamente accordato vale come dovuto al nostro cliente; al Venditore in questo caso spetta l'onere di controprova.

- (3) I nostri diritti derivanti da regresso contro il fornitore valgono anche qualora la Merce sia stata lavorata ulteriormente, ad es. tramite montaggio in un altro prodotto, da noi o da un nostro cliente, prima della cessione a un consumatore.

§ 11 Responsabilità del produttore

- (1) Se il Venditore è responsabile per un danno del prodotto, egli deve esonerarci da reclami di terzi nella misura in cui la causa rientri nel suo campo di dominio e organizzazione e sia lui stesso responsabile nel rapporto esterno.
- (2) Nell'ambito del suo obbligo di manleva, il Venditore deve rimborsare conformemente a artt. 683, 670 BGB le spese sorte da o connesse a una rivendicazione di terzi, incluse azioni di richiamo da noi effettuate. Informeremo il Venditore, nella misura in cui possibile e ragionevole, su contenuto ed estensione delle misure di richiamo e gli daremo l'opportunità di prendere posizione. Ulteriori diritti legali restano impregiudicati.
- (3) Il Venditore deve stipulare e mantenere un'assicurazione di responsabilità civile prodotti con un massimale forfetario di almeno 10 milioni di EURO per ciascun danno alle persone/a cose.

§ 12 Prescrizione

- (1) I diritti reciproci delle parti contraenti cadono in prescrizione conformemente alle disposizioni di legge, nella misura in cui di seguito non venga stabilito diversamente.
- (2) In deroga all'art. 438 paragrafo 1 n. 3 BGB il termine generale di prescrizione per diritti di reclamo per vizi è di 3 anni a partire dal passaggio del rischio. Nella misura in cui è concordata un'approvazione, la prescrizione comincia a decorrere con l'approvazione. Il termine di prescrizione di 3 anni vale conformemente anche per i diritti di reclamo per vizi giuridici, mentre il termine di prescrizione legale per diritti di restituzione reali di terzi (art. 438 paragrafo 1 n. 1 BGB) resta impregiudicato; i diritti di reclamo per vizi giuridici inoltre non si prescrivono in nessun caso, fintanto che il terzo può far valere il diritto contro di noi, in particolare in assenza di prescrizione.
- (3) I termini di prescrizione del diritto di compravendita inclusa estensione sopracitata si applicano, nella misura prevista dalla legge, per tutti i diritti contrattuali di reclamo per vizi. Nella misura in cui, a causa di un vizio, ci spettino anche diritti extracontrattuali di risarcimento dei danni, vale a questo proposito la prescrizione legale regolare (artt. 195, 199 BGB), qualora l'impiego di termini di prescrizione del diritto di compravendita non conduca nel caso singolo a un termine di prescrizione più lungo.

§ 13 Efficienza energetica

- (1) Il fornitore viene informato del fatto che Rheinspan GmbH & Co. KG ha introdotto un sistema di gestione dell'energia conformemente a DIN EN ISO 50001, e che gli aspetti di efficienza energetica e di consumo d'energia in caso di prodotti rilevanti per il consumo d'energia rappresentano un criterio decisionale nella valutazione delle offerte.
- (2) Se dovessero sussistere alternative maggiormente efficienti da un punto di vista energetico ("più economiche") alle prestazioni di servizio offerte dal fornitore, chiediamo l'ampliamento opzionale e indipendente dell'offerta del fornitore a queste varianti più economiche.

L'incremento dell'efficienza energetica è un obiettivo strategico di Rheinspan GmbH & Co. KG e viene conformemente preso in considerazione nella valutazione delle offerte.

§ 14 Codice di condotta per i fornitori

Intratteniamo rapporti commerciali esclusivamente con aziende pronte a sottoporsi agli stessi principi etici validi per il gruppo Nolte. Il Fornitore si impegna a rispettare il “Codice di condotta per i fornitori di Rheinspan” e ad adempiere a tutti i doveri che si delineano a partire da questo codice di comportamento. Se non lo fa e per questa ragione perdiamo un cliente, il fornitore risarcirà il danno causato.

§ 15 Diritto applicabile e foro competente

- (1) Per queste CGA e per il rapporto contrattuale fra noi e il Venditore, si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
- (2) Se il Venditore è un commerciante ai sensi dell'Handelsgesetzbuch (Codice commerciale tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, il foro competente esclusivo – anche a livello internazionale – per tutte le controversie derivate dal rapporto contrattuale è quello della nostra sede sociale a Gernersheim. Lo stesso vale se il Venditore è imprenditore ai sensi dell'art. 14 BGB. Tuttavia, siamo autorizzati in tutti i casi a intentare un'azione legale presso il luogo d'adempimento dell'obbligo di consegna conformemente a queste CGA o a un accordo individuale prioritario oppure presso il foro generale competente del Venditore. Le disposizioni di legge prioritarie, in particolare quelle concernenti le competenze esclusive, restano impregiudicate.

§ 16 Protezione dei dati

Richiamiamo l'attenzione, conformemente all'art. 33 della Bundesdatenschutzgesetz (Legge tedesca sulla protezione dei dati), sul fatto che i dati necessari in relazione a questo rapporto d'affari vengono conservati in file.